

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 23-8650 /2011

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare relativa alla **fase di valutazione di impatto ambientale** ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98, concernente il progetto di "Derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio Risagliardo e dal Rio Gran Comba", comune di Pramollo.

Proponente: P.R.B. Energia S.r.l. (ora R.B. Energia srl), Pinasca
Improcedibilità dell'istruttoria di Valutazione Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 22/12/2004 la società P.R.B. Energia s.r.l. con sede legale in Pinasca, Via Nazionale n. 33, ha presentato alla Provincia di Torino domanda di avvio della fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto in oggetto, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo...omissis."
- Il progetto era stato assoggettato alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale con Determinazione Dirigenziale del Servizio scrivente n.3-2342/2002 del 07/01/2002.
- In data 20/10/2008 con nota prot. N. 707377 è stata inviata al proponente comunicazione nella quale, rilevate l'assenza di ragioni ostative al prosieguo dell'istruttoria integrata della fase di valutazione, si sospendeva il procedimento di VIA in conformità a quanto indicato nella nota n. 14607 del 4 luglio 2000 della Regione Piemonte, per consentire al Servizio gestione risorse idriche l'espletamento degli adempimenti previsti dal R.D. 1775/1933 a decorrere dal 19/09/08.

Rilevato che:

- In data 8/02/2011 con propria determinazione n. 53-3992 (trasmessa al Servizio scrivente in data 9/02/2011 con nota prot. N. 122257) il Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche, a seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui sopra, disponeva il rigetto per improcedibilità della domanda di concessione di derivazione d'acqua relativa al progetto in oggetto e procedeva all'archiviazione della pratica.

Considerato che:

- con l'interruzione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua, a seguito e per le motivazioni citate nel provvedimento di cui sopra- che si intendono nella presente interamente richiamate- mancando i presupposti di integrazione e coordinamento delle istruttorie di cui all'art.26 del DPGR 29 luglio 2003, n.10/R, si deve considerare improcedibile anche l'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale attivata ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e smi.

- Ritenuto pertanto, di dover disporre che qualora sia presentata una nuova istanza di concessione, il progetto in oggetto debba essere nuovamente assoggettato alla fase di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art.12 della LR 40/98 attraverso la presentazione di istanza formale.

Visti i pareri pervenuti dai soggetti interessati
vista la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 e smi
vista la l.r. n. 52 del 25 ottobre del 2000
visto il DPGR 29 luglio 2003, n.10/R
visto il DPGR 25 giugno 2007, n. 7/R
visto il DPGR 17 luglio 2007, n. 8/R
vista la DGP n.746-151363/2000 del 18 luglio 2000
visto il D. lgs. 42/2004 e smi
visto il D. Lgs. 152/2006 e smi
visti gli art. 41 e 44 dello Statuto

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di dichiarare improcedibile il procedimento in oggetto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 26 DPGR 29 luglio 2003, n.10/R
- di disporre pertanto che il progetto in oggetto, qualora venga presentata una nuova istanza di concessione, debba essere nuovamente sottoposto alla fase di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art.12 della LR 40/98 attraverso la presentazione di istanza formale.
- Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e smi e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.
- Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data 9/03/2011

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina